

## Informazioni rilevanti in caso di ritardato o omesso pagamento

L'Ufficio Tributi verifica periodicamente i versamenti effettuati dai contribuenti per il corretto adempimento nel pagamento della TARI da parte dei contribuenti.

### AVVISO DI ACCERTAMENTO

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, il Comune notifica un avviso di accertamento di contestazione del parziale o omesso pagamento, con irrogazione della sanzione pari al 30% sull'importo non versato, oltre agli interessi moratori maturati giornalmente dall'esigibilità dell'importo dovuto e non versato, nonché le spese per la notifica dell'avviso di accertamento.

Con L. 160/2019, l'avviso di accertamento e connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni ha anche valore di intimazione ad adempiere entro il termine per presentare ricorso, pertanto con l'obbligo di pagamento dell'importo indicato entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, concernente l'esecuzione delle sanzioni.

Decorso il termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica, l'avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, ed il comune oppure, in alternativa, il soggetto concessionario della riscossione coattiva, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata, senza la preventiva notifica dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

### RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo, prima della ricezione dell'avviso di accertamento, il contribuente può aderire alla procedura di ravvedimento operoso, tramite la quale è possibile sanare la propria situazione debitoria versando l'imposta, anche in ritardo, con soglie sanzionatorie ridotte ed applicazione degli interessi al tasso legale annualmente definiti tramite Decreto Ministeriale del MEF.

A seguito della conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019, convertito con Legge 157/2019) viene esteso anche ai tributi locali il c.d. ravvedimento lungo, ossia oltre l'anno dopo la scadenza, istituito già disponibile per i tributi erariali.

Quindi, oltre che con il normale ravvedimento operoso, adesso è possibile effettuare versamenti per imposte dopo un anno (e fino a due anni) con una sanzione pari al 4,29% (1/7 della sanzione) e dopo due anni con una sanzione del 5% (1/6 della sanzione).

Non più possibile procedere al ravvedimento operoso in caso il contribuente, prima del ravvedimento, abbia ricevuto un avviso di accertamento da parte dell'Ente impositore.

*Prospetto di riepilogo del nuovo ravvedimento operoso*

FATTISPECIE	MODALITÀ RAVVEDIMENTO	SANZIONI	INTERESSI
Omesso/parziale versamento <b>RAVVEDIMENTO SPRINT</b>	Versamento <b>entro 15 giorni</b> dalla scadenza del tributo dovuto	<b>0,1%</b> per ogni giorno fino al quindicesimo	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

Omesso/parziale versamento <b>RAVVEDIMENTO BREVE</b>	Versamento <b>entro 30 giorni</b> dalla scadenza del tributo dovuto	1/10 del 15% = <b>1,50%</b>	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso/parziale versamento <b>RAVVEDIMENTO INTERMEDIO</b>	Versamento <b>entro 90 giorni</b> dalla scadenza del tributo dovuto	1/9 del 15% = <b>1,67%</b>	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento <b>RAVVEDIMENTO ORDINARIO</b>	Versamento <b>oltre 30 giorni</b> dalla scadenza del tributo dovuto, <b>ma entro l'anno</b>	1/8 del 30% = <b>3,75%</b>	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento <b>RAVVEDIMENTO ULTRANNUALE</b>	Versamento entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, ma <b>entro 2 anni</b>	1/7 del 30% = <b>4,28%</b>	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)
Omesso versamento <b>RAVVEDIMENTO LUNGO</b>	Versamento <b>oltre i 2 anni</b> del termine di presentazione della dichiarazione e <b>fino a 5</b> <b>anni</b>	1/6 del 30% = <b>5,00%</b>	calcolati a giorni, per i giorni di ritardo (solo sul tributo)

*Prospetto di riepilogo dei tassi legali di interesse*

dal 01/01/2015 al 31/12/2015	0,50%	DM Economia 11/12/2014
dal 01/01/2016 al 31/12/2016	0,20%	DM Economia 11/12/2015
dal 01/01/2017 al 31/12/2017	0,10%	DM Economia 07/12/2016
dal 01/01/2018 al 31/12/2018	0,30%	DM Economia 13/12/2017

dal 01/01/2019 al 31/12/2019	0,80%	DM Economia 12/12/2018
dal 01/01/2020	0,05%	DM Economia 12/12/2019